

## **TI\_GERICHTE 15.2003.125 vom 14. August 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-08-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2003.125](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2003.125)

FR: TI\_GERICHTE 15.2003.125 du 14 août 2003

IT: TI\_GERICHTE 15.2003.125 del 14 agosto 2003

### **Regeste**

Sequestro. Convalida.

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Giusta l'art. 280 LEF, il sequestro è revocato se il creditore: 1. non osserva i termini stabiliti dall'art. 279, o 2. ritira o lascia perimere l'azione o l'esecuzione, oppure 3. vede la sua azione respinta definitivamente dal giudice.

#### **E. 1.1**

Di conseguenza è annullato il provvedimento 31 luglio 2003 dell'UE di Lugano.

#### **E. 1.2**

Il sequestro n. \_\_\_\_\_ decretato l'8 giugno 1995 dalla Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 4, è dichiarato caduco ex art. 280 LEF.

#### **E. 1.3**

L'UE di Lugano procederà al dissequestro tosto la presente sentenza cresciuta in giudicato.

#### **E. 1.4**

Rimane da verificare se l'azione promossa dalla sequestrante era – ed è – idonea a convalidare il sequestro ai sensi dell'art. 279 cpv. 2 LEF. a) Il credito fatto valere in sede di sequestro tende al “risarcimento per inesecuzione della Convenzione 7 agosto 1991 come da lodo arbitrale 11 gennaio 1994 nella controversia tra la \_\_\_\_\_, e la \_\_\_\_\_, credito ceduto al qui debitore con contratto di cessione 30 settembre 1991 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_”. In modo più preciso, come risulta dall'istanza di sequestro (cfr. \_\_\_\_\_ ad A), si tratta del diritto del compratore di detrarre dal prezzo di vendita il 51% del controvalore delle minori attività e/o delle maggiori passività che fossero emerse relativamente alla situazione a bilancio garantita dalla venditrice, in quanto eccedessero il fondo rischi di Lit. 210'480'760. Ebbene, tale credito è esattamente quello fatto valere dalla sequestrante in sede di conclusioni (cfr. supra ad E) e quasi integralmente confermato dalla Corte d'appello (cfr. supra ad G), se non sulla sua quantificazione, stabilita in £.715'338'001, secondo un'istruttoria autonoma e diversa da quella seguita dal tribunale arbitrale (cfr. doc. B allegato all'atto ricorsuale), il quale invece l'aveva quantificato in £.777'773'983. b) Sia nell'atto di citazione 14 luglio 1995 (cfr. supra ad D) che nella “memoria” 19 gennaio 1996 (cfr. supra ad E), la sequestrante non ha però concluso per la condanna di \_\_\_\_\_ a pagare l'importo dovutole da \_\_\_\_\_ e accertato nel lodo arbitrale, bensì ha chiesto la conferma della pronunzia arbitrale, risp. il (ripetuto) accertamento di siffatto credito (diretto contro \_\_\_\_\_ e non contro \_\_\_\_\_),

nonché l'accertamento dell'inesistenza del credito di £.714'000'000 oltre interessi vantato da \_\_\_\_\_ quale seconda rata del prezzo di vendita, in seguito alla compensazione fatta valere con il credito di £.777'773'983 di \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_. Come già indicato, la Corte d'appello ha quasi integralmente accolto tali domande. \_\_\_\_\_ non è stato pertanto condannato a pagare alcunché alla sequestrante, ma è stato solo constatato l'inesistenza di un suo credito verso quest'ultima. A titolo abbondanziale va del resto osservato che in assenza della prova di un'assunzione da parte di \_\_\_\_\_ del debito di \_\_\_\_\_ nei confronti della sequestrante non sarebbe comunque stato possibile, seppur \_\_\_\_\_ l'avesse chiesto in giudizio, condannarlo a pagare siffatto debito. c) Di conseguenza, va constatata la carente convalida del sequestro e la decorrenza infruttuosa del termine fissato dall'art. 279 cpv. 2 LEF. Il sequestro va pertanto dichiarato caduco e deve essere revocato. d) Per la prassi costante di questa Camera (cfr. CEF 24 febbraio 2000 [14.1999.130], c. 4; cfr. supra cons. 1.1), l'UE di Lugano procederà tuttavia effettivamente al dissequestro solo dopo che la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.

#### **E. 2**

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

#### **E. 3**

Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

#### **E. 4**

Intimazione a: – \_\_\_\_\_ Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.